

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Modifiche al Regolamento Emittenti concernenti l'ammissione alle negoziazioni di OICR

7 ottobre 2025

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

In data 27 giugno 2025, l'Istituto ha sottoposto alla pubblica consultazione del mercato le modifiche al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) tese a eliminare l'obbligo previsto dagli artt. 59 e 60 di redigere e pubblicare il documento per la quotazione redatto secondo lo Schema 2 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti, richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni su un mercato italiano delle quote o azioni di:

- OICVM UE¹;
- FIA italiani² e UE³ aperti riservati gestiti da un GEFIA UE⁴.

Sulla modifica regolamentare è stata condotta un'analisi preliminare di impatto, riportata in Appendice al documento di consultazione, nel cui ambito sono state prese in considerazione due opzioni regolamentari, in relazione alle quali sono stati analizzati i relativi vantaggi e svantaggi:

- opzione 0: non intervenire sul Regolamento Emittenti che continuerebbe a prevedere l'obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione;
- opzione 1: attuare la modifica regolamentare consistente nell'eliminazione del documento per la quotazione.

Per una disamina completa relativa alle analisi preliminari di impatto poste alla base delle scelte di regolazione, ad esito delle quali si è optato per l'opzione 1, si rinvia al citato documento di consultazione disponibile sul sito internet della Consob.

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *m-bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), per "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE) si intendono gli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (direttiva UCITS), costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia.

² Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *m-ter*), del TUF, per "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano) si intende il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFM).

³ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *m-quinquies*), del TUF, per "Oicr alternativi UE" (FIA UE) si intendono gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva AIFM, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia.

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *p*), del TUF, per "gestore di FIA UE" (GEFIA UE) si intende la società autorizzata ai sensi della direttiva AIFM in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA.

La facoltà di richiedere il suddetto documento per la quotazione è riconosciuta alla Consob dall'art. 113-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); in linea con tale disposizione, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento Emittenti, il documento per la quotazione era richiesto per l'ammissione alle negoziazioni in Italia di quote o azioni sia di OICVM UE sia di FIA italiani e UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE.

Il documento per la quotazione, ai sensi dello Schema 2 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti, è suddiviso nei seguenti tre paragrafi:

- 1) "Informazioni generali relative all'ammissione alle negoziazioni", nel cui ambito sono previste una descrizione sintetica dell'OICR e un'informativa sui rischi, sull'avvio delle negoziazioni, sulla negoziabilità delle quote/azioni e sulle modalità di rimborso, sulle operazioni di acquisto/vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, sugli operatori a sostegno della liquidità, sul valore indicativo del patrimonio netto (INAV), sui dividendi;
- 2) "Informazioni economiche", nel cui ambito sono previste informazioni sugli oneri direttamente o indirettamente a carico dell'investitore e sul regime fiscale;
- 3) "Informazioni aggiuntive", che comprende informazioni relative alla valorizzazione dell'investimento e l'informativa agli investitori.

Ad esito del procedimento di consultazione, è stata confermata la scelta di eliminare l'obbligo di redigere e pubblicare il documento per la quotazione, richiesto ai fini dell'ammissione alle negoziazioni su un mercato italiano delle quote o azioni di OICVM UE e di FIA italiani e UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE.

Tale documento, che rappresenta una peculiarità dell'ordinamento domestico, essendo contemplato soltanto dalla normativa primaria e secondaria di matrice nazionale e non essendo richiesto dalla normativa europea di riferimento (UCITSD e AIFMD), nel tempo ha visto ridursi il suo valore informativo, alla luce degli adempimenti via via introdotti dalla normativa europea in base ai quali gli investitori sono già destinatari dell'informativa presente nel prospetto e nel KID⁵ o KIID⁶, in certi casi più dettagliata e specifica rispetto a quella prevista nel documento per la quotazione.

In conformità al quadro normativo europeo di riferimento, il Regolamento Emittenti, tra i documenti per i quali è richiesta la pubblicazione ai fini della quotazione in un mercato italiano delle quote o azioni di OICR aperti UE, include anche:

⁵ Il KID (*Key Information Document*) è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Regolamento PRIIPs). Il Regolamento PRIIPs è stato integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che ha stabilito norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei KID e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.

⁶ Il KIID (*Key Investor Information Document*) è stato previsto per le offerte di OICVM dall'art. 78 della direttiva 2009/65/CE (UCITS) e disciplinato dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web.

- per gli OICVM UE: *i)* il prospetto approvato dall’Autorità del loro Stato membro di origine; *ii)* il KID previsto dal Regolamento PRIIPs o il KIID previsto dalla normativa UCITS (*cf.* art. 60, comma 1);
- per i FIA italiani e UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, il prospetto previsto dalla legislazione dello Stato membro di origine del GEFIA (*cf.* art. 59, comma 1-*ter* e art. 60, comma 3-*ter*).

Inoltre, alcuni presidi informativi attualmente riportati nel documento per la quotazione sono previsti dagli Orientamenti ESMA/2014/937^{IT} su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM e, pertanto, sono comunque inseriti nella documentazione d’offerta approvata nello Stato membro d’origine⁷ degli OICR UE che intendano quotarsi sul mercato italiano usufruendo dell’istituto del passaporto europeo.

Ciò considerato, l’intervento regolamentare posto in essere intende favorire la competitività e l’attrattiva del mercato regolamentato italiano rispetto agli altri mercati regolamentati europei, assicurando un adeguato *level playing field* tra il mercato domestico e le altre *trading venues* europee nell’ambito del processo di *listing* di tali strumenti, avuto particolare riguardo al segmento del mercato regolamentato italiano dedicato alla negoziazione degli ETF (ETFPlus), caratterizzato da un’ampia offerta di tali strumenti e da elevata liquidità e profondità.

Tenuto conto che le modifiche regolamentari in esame non comportano una riduzione dei presidi informativi a tutela degli investitori assicurati dalla complessiva documentazione d’offerta prevista dalla normativa europea di riferimento e contemplata, come sopra riportato, anche dal Regolamento Emittenti, l’intervento posto in essere persegue, altresì, l’obiettivo di evitare una duplicazione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, presenti sia nel prospetto/KID sia nel documento per la quotazione.

Come già illustrato nel documento di consultazione, dall’eliminazione dell’obbligo di redigere e pubblicare il documento per la quotazione è derivata la necessità di intervenire sul Regolamento Emittenti anche con riferimento all’art. 103-*bis*, comma 1, che disciplina gli obblighi informativi a cui sono tenuti gli OICR aperti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, espungendo da tale disposizione il riferimento al documento per la quotazione.

Infine, un’ulteriore modifica regolamentare ha riguardato l’Appendice prevista nello Schema 1 dell’Allegato 1B, al Regolamento Emittenti, nella quale sono individuate le informazioni che devono essere incluse nel prospetto in caso di ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti italiani.

In particolare, in un’ottica di semplificazione del regime informativo previsto nei confronti degli investitori e di parità di trattamento tra OICR esteri e OICR italiani, dall’Appendice sono state eliminate le informazioni che non sono rinvenibili nella normativa europea di riferimento⁸ o che

⁷ Le Autorità competenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea hanno comunicato di essersi conformate agli Orientamenti dell’ESMA in argomento (*cf.* [Comply or explain tabel ESMA](#)).

⁸ *Cfr.*, ad esempio, nella sezione “Informazioni generali”, il paragrafo “Gli operatori che sostengono la liquidità”, nella sottosezione A.2 “Informazioni relative alla quotazione”, il paragrafo “Negoziazione delle quote/azioni”.

costituiscono una ripetizione di quanto già previsto nello Schema di prospetto⁹. Sono invece state mantenute le informazioni che derivano direttamente dai citati Orientamenti ESMA/2014/937^{IT} su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM e che, quindi, devono continuare ad essere fornite, essendosi la Consob conformata a tali Orientamenti¹⁰ e le informazioni che derivano dalla normativa europea di riferimento e, in particolare, dalla Direttiva UCITS¹¹.

2. ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTARE

2.1 STAKEHOLDER MAPPING

La consultazione si è conclusa il 12 luglio 2025. In risposta al documento di consultazione hanno fornito osservazioni i seguenti rispondenti:

Soggetto	Categoria	Settore
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)	Associazione di categoria	Consulenza finanziaria
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito)	Associazione di categoria	Gestori del risparmio
Borsa Italiana S.p.A.	Società	Gestore del mercato
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni	Associazione Professionale	Consulenza legale
Crocenzi e Associati	Studio Legale	Consulenza legale
Galante e Associati	Studio Legale	Consulenza legale
HSBC Global Asset Management (UK) Limited	Società	Gestori del risparmio
VanEck Asset Management B.V.	Società	Gestori del risparmio

I contributi dei partecipanti alla consultazione sono pubblicati sul sito internet della Consob.

2.2 Esiti della consultazione

Nel citato documento pubblicato il 27 giugno 2025, i soggetti interessati alla consultazione sono stati invitati a rispondere ai seguenti quesiti:

⁹ Cfr., ad esempio, nell'Appendice, nella sottosezione A.2 "Informazioni relative alla quotazione", il paragrafo "Dividendi", nella sezione "Informazioni sulle modalità di investimento/disinvestimento sul mercato di negoziazione e di rimborso", il paragrafo "Modalità di rimborso".

¹⁰ Cfr., ad esempio, nell'Appendice, nella sottosezione A.2 "Informazioni relative alla quotazione", i paragrafi "Composizione del portafoglio" e "Valore indicativo del patrimonio netto (INAV)" nonché le informazioni contenute nella sezione "Informazioni sulle modalità di investimento/disinvestimento sul mercato di negoziazione e di rimborso", relative all'acquisto e al rimborso delle quote o azioni dell'OICR sul mercato secondario.

¹¹ Cfr., ad esempio, l'informazione relativa ai mercati di negoziazione prevista nella sottosezione A.2 "Informazioni relative alla quotazione", nel paragrafo "Avvio delle negoziazioni".

Q.1 Alla luce delle analisi di impatto svolte nell'appendice n. 1, si condivide la proposta di rimuovere l'obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione per gli OICVM UE e per i FIA aperti riservati gestiti da GEFIA UE?

Q.2 Si condivide la proposta di espungere alcune informazioni dall'Appendice prevista nello Schema 1 dell'Allegato 1B, al fine di garantire parità di trattamento agli OICR aperti italiani rispetto agli OICR esteri?

Q.3 Si intendono formulare osservazioni in merito alle proposte di modifica al Regolamento Emittenti avanzate nel presente documento di consultazione?

Risposte al quesito n. 1 e relative valutazioni

In risposta al quesito n. 1, la maggior parte dei rispondenti alla consultazione (**ANASF, ASSOGESTIONI, Borsa Italiana S.p.A., Galante e Associati, HSBC Global Asset Management (UK) Limited, VanEck Asset Management B.V.**) ha accolto in senso favorevole le proposte di modifica regolamentare consistenti nell'eliminazione del documento per la quotazione poiché esse perseguono obiettivi di semplificazione degli oneri previsti per l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti esteri, garantendo la competitività del mercato finanziario italiano rispetto alle altre sedi di negoziazioni europee.

Due rispondenti alla consultazione (**CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni e Crocenzi e Associati**) hanno espresso la loro contrarietà all'abrogazione dell'obbligo di redigere e pubblicare il documento per la quotazione che comporterebbe una minore trasparenza informativa a favore dell'investitore.

Avuto riguardo, infatti, alla documentazione precontrattuale, è stata evidenziata, a giudizio dei citati rispondenti, l'importanza del documento per la quotazione che, rispetto al KID, prevede un'informativa sul prodotto completa e molto più dettagliata e, rispetto al prospetto di ETF di diritto estero (redatto solitamente in inglese), è redatto in lingua italiana e prevede, oltre all'informativa sul prodotto concentrata in un'unica sezione, anche l'informativa sulla sua quotazione. Inoltre, il documento per la quotazione prevede informazioni aggiuntive quali, ad esempio: *i*) informazioni relative al segmento di mercato, agli orari di trattazione dell'ETF, al *market maker* che opera su ETFplus, *ii*) informazioni sulle modalità di negoziazione e di investimento/disinvestimento sul mercato secondario, *iii*) informazioni sui rischi connessi alla quotazione e alla negoziazione sul mercato secondario, *iv*) informazioni sul trattamento fiscale per gli investitori *retail*, *v*) informazioni sulla documentazione disponibile per questi ultimi.

Pertanto, è stato osservato (**Crocenzi e Associati**) che l'eliminazione del documento per la quotazione impatterebbe negativamente sull'informativa da rendere agli investitori e non potrebbe essere considerata un elemento determinante per aumentare in modo apprezzabile l'attrattività del mercato finanziario italiano. Per garantire, infatti, efficienza alla piazza finanziaria italiana, andrebbero presi in considerazione ulteriori fattori come i costi di *market making*, le valute di trattazione, la tassazione e il regime contributivo di vigilanza.

Inoltre, è stato evidenziato (**Crocenzi e Associati**) che il vigente art. 113-bis del TUF conferisce alla Consob il potere di prescrivere il documento per la quotazione.

È stato, altresì, osservato (CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni) che la redazione e la pubblicazione del documento per la quotazione costituisce anche un elemento di garanzia per il gestore, rendendo più agevole per lui dimostrare di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti degli investitori. Il partecipante alla consultazione, qualora venisse confermata l'eliminazione del documento per la quotazione, ha chiesto di valutare l'eventualità di introdurre obblighi alternativi per gli ETF esteri negoziati in Italia in modo tale da permettere comunque all'investitore *retail* di comprendere le caratteristiche principali del fondo e del mercato secondario di negoziazione e prendere decisioni informate.

Nello specifico, è stato suggerito di prevedere, ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, qualora il prospetto sia pubblicato in inglese, l'obbligo di pubblicare una nota sintetica in lingua italiana, non soggetta a preventiva approvazione da parte della Consob, che riporti le principali caratteristiche dell'ETF e del mercato secondario di negoziazione.

VALUTAZIONI

La proposta di eliminazione del documento per la quotazione ha la sua ragion d'essere nella circostanza che tale documento, non essendo prescritto dalla normativa unionale, costituisce una peculiarità dell'ordinamento domestico che non trova riscontro presso le giurisdizioni degli altri Stati membri. La richiesta di redazione e pubblicazione di tale documento comporta necessariamente un aumento degli oneri a carico degli emittenti esteri che vogliono quotarsi sul mercato italiano, a discapito dell'attrattività e della competitività di quest'ultimo rispetto alle altre sedi di negoziazione UE.

Avuto riguardo ai presidi informativi a tutela degli investitori, si evidenzia che, attraverso il KID, il Regolamento PRIIPs ha inteso fornire agli investitori al dettaglio le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIP. Nonostante la sinteticità di tale documento, lo stesso deve comunque contenere le informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto. Le modifiche regolamentari in esame, dunque, mirano anche ad evitare una duplicazione delle informazioni destinate agli investitori, considerato, oltretutto, che:

- l'informativa sui rischi è contemplata dall'art. 69, par. 1, della direttiva UCITS, ai sensi del quale "Il prospetto contiene le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio informato sull'investimento che è loro proposto e in particolare sui relativi rischi";
- l'indicazione delle borse o dei mercati nei quali gli OICVM sono quotati è già prevista nello schema di prospetto previsto nell'Allegato 1 alla direttiva UCITS;
- alcune informazioni previste nel documento per la quotazione sono previste anche dagli Orientamenti ESMA/2014/93^{IT} su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM e, pertanto, le stesse sono fornite nella documentazione d'offerta approvata dallo Stato membro d'origine degli OICVM UE che intendono quotarsi sul mercato italiano, usufruendo dell'istituto del passaporto europeo (*cf.*, ad esempio, le informazioni sul valore indicativo del patrimonio netto (iNAV).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte può affermarsi che l’informativa precontrattuale prevista dalla direttiva UCITS e dal Regolamento PRIIPs già contenga tutte le informazioni in grado di permettere ad un investitore di prendere decisioni informate di investimento, anche nell’ipotesi in cui le quote o azioni siano ammesse alle negoziazioni. Dunque, non sembra che l’eliminazione del documento per la quotazione possa inficiare le tutele informative riconosciute agli investitori.

Tutto ciò considerato, si ritiene di:

- confermare la proposta sottoposta a consultazione di eliminare il documento per la quotazione (opzione 1) anche considerato che il citato art. 113-*bis*, comma 3, del TUF riconosce alla Consob una mera facoltà di prevedere tale documento e, pertanto, la sua eliminazione, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento europeo, non confligge con la disciplina primaria nazionale di riferimento;
- non accogliere la richiesta di prevedere, nel caso in cui fosse eliminato il documento per la quotazione, l’obbligo di pubblicare una nota sintetica in lingua italiana qualora il prospetto sia redatto in inglese, non soggetta a preventiva approvazione da parte della Consob, che riporti le principali caratteristiche dell’ETF e del mercato secondario di negoziazione. Tale nota sintetica, oltre a non avere una particolare valenza informativa per gli investitori per le motivazioni sopra esposte, non essendo prevista dalla disciplina europea di riferimento, si tradurrebbe in un onere aggiuntivo per gli emittenti che vogliono quotarsi sul mercato italiano, non previsto nelle altre *trading venues* europee, a discapito, dunque, dell’attrattività e della competitività dei mercati domestici rispetto alle altre piazze finanziarie europee.

Risposte al quesito n. 2 e relative valutazioni

In risposta al quesito n. 2, relativo alla semplificazione dei contenuti dell’Appendice al prospetto prevista nello Schema 1 dell’Allegato 1B, la maggior parte dei rispondenti alla consultazione (ANASF, ASSOGESTIONI, Borsa Italiana S.p.A., Galante e Associati, HSBC Global Asset Management (UK) Limited, VanEck Asset Management B.V.) ha espresso la propria condivisione poiché, essendo l’Appendice prevista in caso di ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti italiani, la semplificazione dei suoi contenuti mira a garantire parità di trattamento tra OICR italiani e OICR esteri, una volta venuto meno, per questi ultimi, l’obbligo di redazione e pubblicazione del documento per la quotazione.

VALUTAZIONI

Si ritiene di confermare la proposta contenuta nel documento di consultazione di semplificare i contenuti dell’Appendice al prospetto.

Risposte al quesito n. 3 e relative valutazioni

In risposta al quesito n. 3, relativo a eventuali osservazioni sulle proposte di modifica regolamentare sottoposte a consultazione, due rispondenti (ASSOGESTIONI e CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni) hanno ribadito quanto già dagli stessi espresso in relazione ai quesiti nn. 1 e 2; altri, invece, hanno presentato osservazioni rispetto alle disposizioni regolamentari proposte, riguardanti, nello specifico, quanto segue.

OSSERVAZIONI

L'art. 60, comma 1, del Regolamento Emittenti, sottoposto a consultazione, relativamente all'ammissione alle negoziazioni su un mercato italiano di un OICVM UE, prevede che il KID o il KIID e il prospetto siano pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla ricezione di tali documenti da parte della Consob. Alla luce della proposta eliminazione del documento per la quotazione, è stato chiesto (**Galante e Associati**) di modificare tale disposizione nel senso di eliminare il citato termine di 10 giorni lavorativi. Tale modifica regolamentare, richiesta nell'ottica di realizzare una effettiva semplificazione del procedimento di quotazione, si renderebbe opportuna considerato che il suddetto termine è attualmente previsto per permettere alla Consob di chiedere all'offerente eventuali modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Inoltre, la suddetta semplificazione permetterebbe di superare il disallineamento, riscontrato dagli operatori esteri, tra la procedura per l'ammissione alle negoziazioni degli ETF sul mercato italiano e le procedure di *listing* degli altri mercati europei, percepite come più snelle e con tempistiche più contenute. Pertanto, in linea anche con quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti, espressamente richiamato nella disposizione in esame, viene richiesto di prevedere che la pubblicazione del KID o KIID e del prospetto debba avvenire "almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio delle negoziazioni".

VALUTAZIONI

Si ritiene di accogliere l'osservazione formulata, essendo venuta meno la necessità della Consob di valutare il documento per la quotazione e di richiedere eventuali modifiche e integrazioni allo stesso.

Inoltre, la soluzione prospettata dal partecipante alla consultazione allineerebbe la tempistica prevista per la quotazione degli ETF in Italia ai procedimenti di *listing* previsti presso le altre sedi di negoziazione europee, favorendo in questo modo la competitività del mercato regolamentato italiano rispetto ai mercati esteri.

Infine, analogo modifica viene apportata anche all'art. 59, comma 1-ter, avuto riguardo alla fattispecie in cui l'ammissione alle negoziazioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da un GEFIA UE sia preceduta dall'invio alla Consob del prospetto passaportato in relazione al quale l'Autorità *host* non ha alcun potere di richiederne modifiche o integrazioni.

OSSERVAZIONI

L'art. 60, comma 2, del Regolamento Emittenti, sottoposto a consultazione, prevede che il KID o KIID e il prospetto siano messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'art. 19-*quater* (c.d. *local facilities*). In relazione a tale disposizione è stato osservato (**Galante e Associati**) che la disciplina relativa alle *local facilities* non si applica qualora l'offerta in Italia di OICVM UE sia rivolta esclusivamente a investitori qualificati (*cfr.* comma 6 dell'art. 19-*quater*). Da ciò discende che il comma 2 dell'art. 60 non può ritenersi applicabile nel caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano di quote o azioni di ETF, in quanto necessariamente si tratterebbe di OICVM UE ammessi alla commercializzazione nel nostro paese esclusivamente nei confronti di investitori qualificati. Alla luce di tali considerazioni, è stato suggerito di integrare il comma 2 della disposizione in esame con l'aggiunta dell'inciso "ove applicabile".

VALUTAZIONI

Tenuto conto della non applicabilità della disciplina sulle *local facilities* agli OICVM UE la cui offerta in Italia è rivolta esclusivamente a investitori qualificati, si ritiene di accogliere l'osservazione formulata e, pertanto, il comma 2 dell'art. 60 viene conseguentemente modificato.

OSSERVAZIONI

L'art. 103-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti individua la documentazione (KID o KIID, prospetto, eventuali supplementi, documentazione contabile, regolamento di gestione o statuto dell'OICR) che i gestori sono tenuti a rendere disponibile sul proprio sito internet per ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano e prescrive che la stessa sia costantemente aggiornata. In relazione a tale disposizione, è stato osservato (**Borsa Italiana S.p.A.**) che l'art. 82 della direttiva UCITS prevede obblighi di aggiornamento solo in relazione alle informazioni chiave e non anche con riferimento al prospetto e agli altri documenti previsti nel comma 1 del citato art. 103-*bis*.

VALUTAZIONI

L'art. 82 della direttiva UCITS si riferisce all'obbligo di aggiornamento delle sole informazioni chiave in quanto contenuto nell'apposita sezione III, ad esse dedicata; l'obbligo di aggiornamento del prospetto è rinvenibile nell'art. 72 della medesima direttiva, mentre l'art. 74 stabilisce l'obbligo per l'OICVM di trasmettere il prospetto e le relative modifiche, nonché le relazioni annuali e semestrali, alle Autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM. Infine, si segnala anche l'art. 71, par. 1, secondo il quale il regolamento del fondo o l'atto costitutivo del gestore formano parte integrante del prospetto al quale sono allegati, ragion per cui l'obbligo di aggiornamento si estende anche a tali documenti, contemplati nel citato art. 103-*bis*, comma 1. Pertanto, l'osservazione non può ritenersi condivisibile.

OSSERVAZIONI

Da parte di un partecipante alla consultazione contrario all'eliminazione del documento per la quotazione (**Crocenzi e Associati**) è stata proposta l'adozione di correttivi finalizzati a ridurre la tempistica del procedimento di quotazione, allineandola a quella prevista in altre giurisdizioni. Più nello specifico:

- nell'ipotesi in cui la procedura di passaportazione e il procedimento di quotazione avvengano nello stesso contesto, è stato suggerito di prevedere che l'emittente trasmetta il documento per la quotazione alla Consob contestualmente alla lettera di notifica con cui comunica alla sua Autorità nazionale l'intenzione di commercializzare le proprie quote in un altro Stato membro, senza dunque aspettare che si completi la procedura di passaportazione;
- è stato proposto di semplificare i contenuti del documento per la quotazione, eliminando le parti già previste nel prospetto o presenti nel sito internet dell'emittente, e di ridurre, nell'ipotesi in cui la quotazione riguardi un OICR già passaportato in Italia, da dieci a sette giorni il termine di approvazione da parte della Consob del documento per la quotazione;
- in alternativa, una volta semplificato il contenuto del documento per la quotazione, è stato suggerito di considerare l'eventualità di non richiedere la sua approvazione da parte della

Consob ma solo il suo deposito nel DEPROF entro il giorno lavorativo precedente la quotazione.

VALUTAZIONI

Come già sopra evidenziato, il documento per la quotazione rappresenta una peculiarità dell'ordinamento italiano, non essendo richiesto dalla normativa europea di riferimento. L'obbligo di redigere e pubblicare tale documento comporta necessariamente un aumento dei costi di quotazione sul mercato italiano rispetto ai mercati di altri Stati membri dell'Unione europea dove il suddetto obbligo non è imposto. Tale incremento degli oneri verrebbe soltanto in parte mitigato qualora venissero adottate le soluzioni prospettate dal rispondente alla consultazione, consistenti nella riduzione dei termini del procedimento di ammissione alle negoziazioni eventualmente anche attraverso l'eliminazione dell'approvazione del documento per la quotazione da parte della Consob e nella semplificazione dei contenuti del suddetto documento.

Pertanto, al fine di rendere neutrale, da un punto di vista regolatorio, la quotazione sul mercato italiano rispetto alla quotazione su altre *trading venues* europee, favorendo in questo modo la competitività della piazza finanziaria nazionale, si ritiene di confermare l'eliminazione del documento per la quotazione.

Da tale modifica regolamentare deriverebbe anche un'abbreviazione dei termini previsti per il procedimento di quotazione, essendo stata accolta la richiesta di non prevedere più per la pubblicazione del prospetto passportato e del KID o KIID il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dei documenti da parte della Consob.

OSSSERVAZIONI

È stata auspicata (**VanEck Asset Management B.V.**) la definizione da parte della Consob di apposite linee guida in relazione sia agli OICVM già ammessi alla negoziazione in un mercato italiano e alla relativa documentazione presente sul sistema DEPROF, sia agli OICVM il cui processo di quotazione è in corso al momento dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari oggetto della presente relazione illustrativa.

VALUTAZIONI

Le modifiche regolamentari oggetto della presente relazione illustrativa, consistenti principalmente nell'abrogazione del documento per la quotazione e nell'eliminazione di alcuni contenuti dell'Appendice al prospetto, rispondono ad un obiettivo di semplificazione del procedimento di quotazione degli OICR sul mercato italiano, di cui beneficia anche il termine stesso di durata del procedimento in un'ottica di abbreviazione dello stesso. Pertanto, nella delibera con la quale sono apportate al Regolamento Emittenti le suddette modifiche, viene previsto che la stessa entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applichi ai procedimenti di ammissione alle negoziazioni in corso a tale data.

3. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

Gli effetti dell'intervento regolamentare sono stati analizzati nel documento di consultazione pubblicato il 27 giugno 2025.

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate con il presente intervento, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016.

Nell'ambito del futuro monitoraggio, le valutazioni saranno svolte tenendo in considerazione, tra l'altro, l'andamento dei seguenti indicatori non esaustivi, da interpretare nel contesto più ampio dell'evoluzione del mercato di riferimento e delle strategie adottate dagli operatori:

- l'efficientamento dell'attività istruttoria (in termini di tempi medi di esame e semplificazione delle fasi procedurali);
- l'impatto sulla competitività del mercato domestico (in termini di costi e oneri di quotazione per gli emittenti, evoluzione del numero e dei volumi degli ETF quotati, quote di ETF esteri ammessi e andamento della liquidità di tali strumenti);
- la razionalizzazione e la tutela informativa precontrattuale (completezza informativa alla luce degli sviluppi regolamentari intervenuti a livello unionale e domestico e dinamica degli esposti per carenze informative).

4. ARTICOLATO FINALE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Nell'**Allegato 1** è riportato il testo finale del Regolamento Emittenti in cui sono evidenziate in barrato (per le parti eliminate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche rispetto alla versione precedente.

Modifiche al Regolamento Emittenti concernenti l'ammissione alle negoziazioni di OICR

PARTE III
EMITTENTI

TITOLO I
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E
DI QUOTE O AZIONI DI OICR

(...)

Capo III
Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR

Art. 59
(OICR italiani)

1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, diversi dai FIA riservati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*. Il KID o il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

1-*bis*. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da una SGR o da una SICAV è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B. Il prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale documento da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto.

1-*ter*. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da un GEFIA UE è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto contenente le informazioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE ~~e del documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B.~~ **Il prospetto è pubblicato almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio delle negoziazioni.** Nel caso in cui la legislazione dello Stato membro d'origine del GEFIA non preveda la pubblicazione di un prospetto, il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B è inviato alla Consob. ~~Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati ed è pubblicato~~ decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di ~~tali documenti~~ **tale documento** da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B ~~e al documento per la quotazione.~~

1-*quater*. Nei casi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16, comma 3, 34-*octies* e 34-*novies*. Il KID₅ e il prospetto ~~e il documento per la quotazione~~ sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. ...*omissis*...

Art. 60
(OICR esteri)

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KID o il KIID, e il prospetto ~~e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 di cui all'Allegato 1B~~. Il KID o il KIID, e il prospetto ~~e il documento per la quotazione~~ sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob **almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio delle negoziazioni**. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KID o il KIID, e il prospetto ~~e il documento per la quotazione~~ sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. **Ove applicabile**, ~~il~~ KID o il KIID, e il prospetto ~~e il documento di quotazione~~ sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*.

3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-*ter*, e 27-*bis*. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1D-*bis*. Il KID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

3-*bis*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da una SGR o da una SICAV, si applica l'articolo 59, commi 1-*bis* e 1-*quater*.

3-*ter*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, si applica l'articolo 59, commi 1-*ter* e 1-*quater*.

4. ...*omissis*...

5. ...*omissis*...

6. ...*omissis*...

7. ...*omissis*...

8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*.

(...)

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

(...)

Capo IV
OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

(...)

Art. 103-*bis*
(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, i gestori rendono disponibili nel proprio sito internet e mantengono costantemente aggiornati il KID o il KIID, il prospetto ~~o il documento per la quotazione~~, e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, nonché gli aggiornamenti del documento di cui all'articolo 28-*quater*, comma 1, lettera *f*), ove non sia previsto un aggiornamento del prospetto, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.

2. Le informazioni previste dall'articolo 19 e dall'articolo 22, comma 5, ove applicabile, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso il gestore del mercato regolamentato e il depositario ovvero i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*. In caso di FIA aperti riservati, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e l'eventuale relazione semestrale sono pubblicate anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. I gestori pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, ove rilevante entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. ...*omissis*...

4. ...*omissis*...

ALLEGATO 1
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI
FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO
REGOLAMENTATO DI TITOLI

(...)

ALLEGATO 1B

Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi

SCHEMA 1

Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE

(...)

APPENDICE

Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE e di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

1. COPERTINA:

Sostituire la frase:

«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione ⁽¹¹⁾> aperto/a di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/della Direttiva 2011/61/UE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

con la frase:

¹¹ Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l'identificatore "UCITS ETF" ogni qualvolta è richiesta l'indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l'identificativo "UCITS ETF" e l'acronimo "ETF" o la dicitura "Exchange Traded Fund".

«Offerta al pubblico ⁽¹²⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE.», ovvero «Offerta al pubblico ⁽¹³⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico ⁽¹⁴⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico ⁽¹⁵⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

La frase «Data di deposito in Consob:» non deve essere riportata nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

2. PROSPETTO PARTE I

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Nella Sezione “INFORMAZIONI GENERALI”

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- la frase «Data di deposito in Consob della Parte I» non deve essere riportata;
- le informazioni di cui alla Sezione “INFORMAZIONI GENERALI”, fatta eccezione per il paragrafo 9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO, sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. b), c), d), e), f), g), j), k), o).

~~Di seguito al paragrafo "IL DEPOSITARIO", inserire il paragrafo "GLI OPERATORI CHE SOSTENGONO LA LIQUIDITÀ", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori che sostengono la liquidità e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."~~

¹² Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.

¹³ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.

¹⁴ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.

¹⁵ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.

Inserire, di seguito al paragrafo "RECLAMI" ⁽¹⁶⁾, la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti paragrafi:

"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

~~NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.~~

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Nel caso di ETF specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio. Per gli OICR diversi dagli ETF l'informazione è eventuale.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV): Nel caso di ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/il gestore del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l'iNAV. Illustrare, altresì, le modalità di calcolo dell'iNAV e la relativa frequenza di calcolo.".

~~DIVIDENDI: Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."~~

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla presente Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO", punti da 15 a 20, sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. a).

Inserire le seguenti informazioni:

- ~~– la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nNel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata nonché, se del caso, l'intenzione di sovraperformare un indice;~~
- ~~— illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.~~

¹⁶ Nel caso di FIA aperti riservati, inserire le informazioni alla fine della Sezione.

La Sezione “INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)” deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione “INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)”, fatta eccezione di quelle di cui al punto 24), sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. i).

Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:

“Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell’acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali operazioni sono realizzate con l’assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi.”.

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione “INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO” sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. l).

Inserire, di seguito alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO", la Sezione denominata "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO", avente il seguente contenuto:

Inserire la seguente avvertenza:

“Le quote/azioni dell’OICR acquistate sul mercato secondario (e quindi non con sottoscrizione tramite la Società di gestione/Sicav) non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell’OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate.”. (eventuale)

~~Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.~~

Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all’OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l’indice (eventuale).

~~Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo ⁽⁴⁷⁾:~~

⁴⁷ Nel caso di FIA aperti riservati, non inserire tale paragrafo.

~~"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."~~

Espungere il paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

Nella Sezione "INFORMAZIONI AGGIUNTIVE"

Espungere il paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del gestore e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato di negoziazione:

- a) il KID o il KIID, il Prospetto ⁽¹⁸⁷⁾ e il Prospetto di quotazione;
- b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
- d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale)

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KID o al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso il gestore del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno ⁽¹⁹⁸⁾, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KID o del KIID pubblicati.

Indicare gli indirizzi internet del gestore e del gestore del mercato.

3. PROSPETTO – PARTE II

¹⁸⁷ Nel caso di FIA aperti riservati, KID e Prospetto non sono richiesti.

¹⁹⁸ Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"

In chiusura della Sezione “DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO” indicare la data di inizio dell’ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- la frase «*Data di deposito in Consob della Parte II*» non deve essere riportata;
- le informazioni di cui alla Sezione “DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO” sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. m) e n);
- le informazioni di cui alla Sezione “COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO” includono esclusivamente la specifica secondo cui le informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell’ultimo anno sono reperibili nella relazione annuale.

SCHEMA 2

Documento per la quotazione di OICVM UE e di FIA aperti riservati di GEFIA UE ⁽⁴⁾

COPERTINA

~~Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione: «Ammissione alle negoziazioni di <inserire la denominazione> ⁽²⁾».~~

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

~~«Data di deposito ⁽³⁻⁴⁾ in Consob della Copertina: ...»~~

~~«Data di validità ⁽⁵⁻⁶⁾ della Copertina: dal ...»~~

~~«La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.»~~

~~***~~

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

~~«Data di deposito ⁽⁷⁻⁸⁾ in Consob del Documento per la quotazione: ...»~~

~~«Data di validità ⁽⁹⁻¹⁰⁾ del Documento per la quotazione: dal ...»~~

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. PREMessa E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OICR

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

¹ Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema). Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...).

² Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.

³ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

⁴ Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.

⁵ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

⁶ Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

⁷ Cfr. nota 3.

⁸ Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.

⁹ Cfr. nota 4.

¹⁰ Cfr. nota 5.

~~Descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalità con cui tale strategia viene implementata.~~

~~In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell'andamento dell'indice di riferimento (short) o un'esposizione a leva (leva long o leva short) all'andamento dell'indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell'indice di riferimento.~~

~~Nel caso di un OICR indicizzato a *leva* (o *short*), precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o all'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento, in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.~~

~~Indicare il nome completo dell'eventuale indice di riferimento, la tipologia (ad es. *Price*, *Total Return*, *Net Total Return*) e l'*index provider*.~~

~~In caso di OICR indicizzato, specificare le modalità di replica — fisica o sintetica — dell'indice di riferimento.~~

~~Indicare il codice identificativo (c.d. *ticker*) per reperire informazioni presso i principali info-provider nonché il/i sito/i Internet su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.~~

2. RISCHI

~~Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR indicando i seguenti fattori di rischio:~~

~~*Rischio di investimento:*~~

~~In caso di OICR indicizzato: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell'indice.~~

~~In caso di OICR non indicizzato: rinviare al KHD per informazioni su tali rischi ⁽¹¹⁾.~~

~~*Rischio connesso all'utilizzo della leva:* (eventuale) specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita.~~

~~*Rischio indici:* (solo per OICR indicizzati) specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice di riferimento continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.~~

~~*Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni:* evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle~~

¹¹ Nel caso di FIA aperti riservati, specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto e illustrarne sinteticamente le ragioni.

~~quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav ⁽¹²⁾.~~

~~*Rischio di liquidazione anticipata:* indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.~~

~~*Rischio di cambio:* indicare nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice o il patrimonio dell'OICR che l'investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice o il patrimonio dell'OICR. (eventuale)~~

~~*Rischio di controparte:*~~

~~Per OICR indicizzati: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto *swap*, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo *swap* è concluso.~~

~~Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento, rischio di deposito delle attività del fondo). (eventuale)~~

~~Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.~~

~~Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.~~

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

~~Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.~~

4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI E INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO

~~Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni.~~

~~Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.~~

~~Inserire la seguente avvertenza:~~

~~*“Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate”.* (eventuale)~~

~~Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.~~

¹² Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale rischio.

~~5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)~~

~~Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.~~

~~6. OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ~~

~~Indicare i nominativi degli operatori a sostegno della liquidità sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.~~

~~7. VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV)~~

~~Per gli ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/ il gestore del mercato di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info provider.~~

~~8. DIVIDENDI~~

~~Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."~~

~~B) INFORMAZIONI ECONOMICHE~~

~~9. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE~~

~~Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KID o dal KHD e/o dal prospetto sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.~~

~~Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.~~

~~Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.~~

~~C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE~~

~~10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO~~

~~Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.~~

~~Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.~~

~~11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI~~

~~Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del gestore e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato del mercato di negoziazione:~~

- ~~a) il KID o il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni⁽¹³⁾;~~
- ~~b) il documento per la quotazione;~~
- ~~c) gli ultimi documenti contabili redatti.~~

~~Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.~~

~~Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.~~

~~Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.~~

~~Specificare che il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno⁽¹⁴⁾, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KID o del KIID pubblicati.~~

~~Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e del gestore del mercato del mercato di negoziazione.~~

¹³ Non rilevante nel caso di FIA aperti riservati.

¹⁴ Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.